Regione Molise

LINEE GUIDA DEI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE.

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 22 gennaio 2015, cosi come integrato dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra to Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 25 maggio 2017

1. Ambito di applicazione
2. Destinatari
3. Durata del Tirocinio
4. Parti del rapporto
5. Soggetti Promotori
6. Compiti del Soggetto Promotore
7. Soggetti Ospitanti
8. Compiti del Soggetto Ospitante
9. Il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante e i compiti del Case Manager
10. Condizioni di attivazione e limiti numerici
11. Modalità di attivazione
12. Diritti e doveri del tirocinante
13. Tutorship
14. Attestazione dell'attività svolta
15. Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi
16. Politiche di accompagnamento e misure incentivanti
17. Monitoraggio
18. Misure di sorveglianza
19. Disposizioni transitorie e finali. Art. 20 Entrata in vigore

Art.1 Ambito di applicazione.

1. Il presente atto disciplina i "Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti" (in breve "Tirocini di Inclusione Sociale"), in attuazione della disciplina speciale sancita dell'Accordo n.7/CSR assunto in data 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapport tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e cosi come riconosciuto dal paragrafo 7 dal successivo Accordo n. 86/CSR del 25 maggio 2017, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 7 dell'Accordo 2017 per quanto attiene le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività.
2. Tali Tirocini di Inclusione Sociale, recepiti con D.G.R. n. 105/2016, costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati con D.G.R. n. 252/2017 della Regione Molise, pertanto le disposizioni in essa contenute si applicano solo ove espressamente richiamate dalle presenti Linee guida.
3. I Tirocini di Inclusione Sociale non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai Servizi Sociale e/o dai Servizi Sanitari competenti.
4. I Tirocini di Inclusione Sociale di cui al comma 2 si realizzano sulla base di un Progetto Personalizzato di Inclusione Sociale concordato fra il Soggetto Promotore, il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso dal Soggetto Promotore), il Soggetto Ospitante ed il tirocinante, che definisce gli obiettivi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Art. 2 Destinatari

1. I destinatari dei Tirocini di Inclusione Sociale sono le persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti.
2. Ai fini delle presenti Linee Guida, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal Servizio Sociale Professionale e/o Sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Art. 3 Durata del Tirocinio

1. La durata del Tirocinio di Inclusione Sociale non può essere inferiore a n. 2 mesi e la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a n. 24 mesi ed è concordata tra il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante, il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante e il tirocinante.
2. Il Tirocinio di Inclusione Sociale può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi, solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio Pubblico che ha in carico la persona.
3. Il Tirocinio di Inclusione Sociale può essere ripetuto presso lo stesso Soggetto Ospitante (previa valutazione degli esiti da parte del Servizio pubblico che ha in carico la persona e l'aggiornamento del Progetto Personalizzato di inclusione sociale), ma non si possono reiterare le stesse mansioni.
4. Le eventuali proroghe del tirocinio, debitamente motivate, vengono attivate prima della sua scadenza mediante comunicazione scritta tra le parti.
5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di assenza per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il Tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura delle attività del Soggetto Ospitante della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati al comma 1.
6. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante, al tutor del Soggetto Promotore e al Case Manager del Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante, dal Soggetto Promotore o dal Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal Soggetto Ospitante, dal Soggetto Promotore o dal Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante, in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Art. 4 Parti del rapporto

1. I soggetti coinvolti nell'attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale sono:
   - Soggetto Promotore
   - Soggetto Ospitante
   - Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso dal Promotore)
   - Tirocinante

Art. 5 Soggetto Promotore

1. Secondo il punto 3 delle Linee Guida recepite con D.G.R. n. 252/2017 possono essere Soggetti Promotori "Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione".
2. In virtù delle finalità specifiche e delle persone per le quali è possibile l'attivazione, il tirocinio di Inclusione Sociale può essere promosso oltre che dai soggetti previsti dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 25 maggio 2017, recepite con D.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017 della Regione Molise e dalla D.G.R. n. 140 del 09 maggio 2019 della Regione Molise, dai seguenti Soggetti Promotori:
   a) Comune in forma singola;
   b) Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale;
   c) Azienda Sanitaria Regionale.
3. Il Soggetto Promotore può coincidere con il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante.
4. La Convenzione è sottoscritta dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dall'eventuale Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso).

Art.6 Compiti del Soggetto Promotore

1. Spetta al Soggetto Promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento del tirocinio. In particolare i compiti del Soggetto Promotore sono:
   a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
   b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio di inclusione sociale, a cui ii Soggetto Ospitante deve attenersi;
   c) individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
   d) provvedere alla predisposizione del Progetto Personalizzato in collaborazione col Soggetto Ospitante e all'eventuale Case Manager e alla sua possibile variazione, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale;
   e) promuovere il buon andamento del Tirocinio di Inclusione Sociale attraverso un'azione di monitoraggio gestita congiuntamente con i soggetti firmatari della Convenzione;
   f) segnalare al Soggetto Ospitante ed ai Servizi Competenti della Regione Molise, l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio;
   g) verificare che il Soggetto Ospitante rispetti l'art. 15 del presente regolamento;
   h) segnalare ai competenti servizi ispettivi ITL di competenza ed alla Regione Molise (Servizi competenti) i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto Personalizzato o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
   i) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine, il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati evidenziando i risultati in termini di inserimento/reinserimento, nonché eventuali criticità.
   j) Rilasciare al tirocinante l'attestazione finale;
   k) Conservare tutta la documentazione originale inerente i tirocini di Inclusione Sociale promossi.

Art. 7 Soggetto Ospitante

1. Per Soggetto Ospitante si intende qualsiasi soggetto e/o gestore economico di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
2. Il Soggetto Ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e con la normativa di cui alla Legge n. 68 del 1999 e s.m.i..

3. Nel caso in cui venga ripetuto il tirocinio con il medesimo tirocinante, deve essere attestata la necessità nel progetto personalizzato.
4. Il Tirocinio di Inclusione Sociale può essere attivato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il Soggetto Ospitante, decorso 1 anno, e per mansioni diverse da quelle oggetto del rapporto di lavoro.
5. Il soggetto ospitante non deve aver procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti, anche di inclusione sociale, se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggetto, licenziamenti collettivi, nonché:
   - licenziamento per superamento del periodo di comporto;
   - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
   - licenziamento per fine appalto;
   - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
7. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
8. Nel caso in cui coincidano il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, deve essere garantita la separazione dei compiti attribuiti al Soggetto Promotore e di quelli affidati al Soggetto Ospitante, così come previsto dall'art. 72 del Regolamento UE 1003/2013, che prescrive l'osservanza del principio di separazione delle funzioni.

Art. 8 Compiti del Soggetto Ospitante

1. I compiti del Soggetto Ospitante sono:
   - stipulare la Convenzione con il Soggetto Promotore e con il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso dal Promotore);
   - definire il Progetto Personalizzato in collaborazione col tutor del Soggetto Promotore, con il Case Manager e con il tirocinante, comprese sue eventuali variazioni;
   - designare un proprio tutor, individuato tra i propri lavoratori, che ha il compito di favorire l'inserimento sul luogo di lavoro, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto Personalizzato con funzioni di affiancamento;
   - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel Progetto Personalizzato;
   - assicurare le comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 150/2015, salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione di cui all'art.11 "Modalità di attivazione";
   - salvo quanto diversamente stabilito nella Convenzione di cui all'Art. 11 "Modalità di attivazione", assicurare al tirocinante adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'avvio del tirocinio;
   - garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'Art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
   - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività definite nel Progetto Personalizzato;
   - collaborare con il Tutor del Soggetto Promotore e con il Case Manager nelle attività di monitoraggio e verifica del Tirocinio di Inclusione Sociale;
   - collaborare alla redazione del Dossier individuale;
   - comunicare in forma scritta al Soggetto Promotore ed al Case Manager le eventuali necessità di modifica del Progetto Personalizzato (orari, sede di attività, mansioni, sostituzione tutor ecc);
   - tenere e aggiornare un registro, per l'intera durata del tirocinio, per la rilevazione delle presenze del tirocinante che sarà trasmesso al Soggetto Promotore al termine del tirocinio;
   - concordare con il Soggetto Promotore e con il Case Manager l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
   - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
   - segnalare ai Servizi Competenti della Regione Molise, il non rispetto dei compiti da parte del Soggetto Promotore e del Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (Case Manager)

Art. 9 Il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante e i compiti del Case Manager

1. Tra i soggetti giuridici che hanno in carico il tirocinante rientrano:
   - I servizi sociali degli Enti Locali;
   - I servizi socio-sanitari dell'Azienda Sanitaria;
   - I servizi sociali degli Uffici di Esecuzione Penale del Ministero della Giustizia;
   - I Servizi Sociali delle Case Circondariali del Ministero della Giustizia;
   - I Servizi Sociali per minorenni del Ministero della Giustizia.
2. Il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante nomina un Case Manager.
3. Il Soggetto Giuridico tramite il Case Manager svolge i seguenti compiti:
   - supportare i soggetti coinvolti nell'attivazione del tirocinio nell'individuazione del Soggetto Ospitante che maggiormente risulti affine alle capacità ed esigenze del tirocinante;
   - supportare il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante nella redazione del Progetto Personalizzato e le sue eventuali variazioni, garantendo la sua coerenza con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in fase di presa in carico;
   - favorire il percorso di inclusione sociale e di autonomia della persona presa in carico, coordinando le fasi di esecuzione del tirocinio e garantendo l'intermediazione tra le necessità del tirocinante e le esigenze del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore;
   - essere il referente del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore per le problematiche che dovessero manifestarsi durante il percorso di tirocinio;
   - redigere con il Soggetto Promotore e con il Soggetto Ospitante il Dossier individuale e l'Attestazione finale.

Art. 10 Condizioni di Attivazione e limiti numerici

1. Le attività oggetto del Tirocinio di Inclusione Sociale devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico della persona.
2. Il Soggetto Promotore non può coincidere con il Soggetto Ospitante, nel caso in cui vi è la coincidenza tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, deve essere garantita l'osservanza del principio di separazione delle funzioni come previste nell'art. 7, comma 8, delle presenti linee guida.
3. Lo stato di disoccupazione non è condizione necessaria per l'attivazione del tirocinio, purché siano lavoratori a rischio di disoccupazione o in cerca di altra occupazione (secondo quanto previsto dalla D.G.R. 183 del 23/05/2017*)*.
4. Il Tirocinio di Inclusione Sociale non determina la costituzione di rapporti di lavoro con il Soggetto Ospitante. **Nel caso in cui il Soggetto Ospitante sia un ente pubblico, gli eventuali costi connessi al tirocinio di inclusione sociale non vengono computati ai fini della determinazione del calcolo delle spese del personale**.
5. Il Tirocinio di Inclusione Sociale di cui alle presenti Linee Guida non concorre a determinare copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99.
6. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alle presenti Linee Guida, l'attivazione dello stesso non può essere inserita tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99.
7. I Tirocini di Inclusione Sociale sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 6 delle Linee Guida del 25 maggio 2017 (e s.m.) con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.

Art. 11 Modalità di attivazione

1. I Tirocini di Inclusione Sociale vengono attivati attraverso una convenzione tra il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante e il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso dal Soggetto Promotore) della durata non superiore a n. 4 anni. Ogni convenzione può riguardare più progetti personalizzati, anche con finalità diverse. Il numero di tirocinanti attivati con la medesima convenzione (tra lo stesso soggetto Promotore e lo stesso soggetto ospitante) va riportata nella stessa.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve regolamentare almeno i seguenti elementi:
   - Oggetto della convenzione;
   - Decorrenza e durata della convenzione (max 4 anni);
   - Massimo dei tirocini che possono essere attivati con la medesima convenzione;
   - Obblighi del Soggetto Promotore
   - Obblighi del Soggetto Ospitante

- Obblighi del Soggetto Giuridico che ha incarico il tirocinante, se diverso dal soggetto promotore;
- Modalità di tutoraggio;
- Diritti e doveri del tirocinante;
- Ripartizione dei costi relativi all'indennità di tirocinio e delle garanzie assicurative;
- Modalità di recesso dalla convenzione.

3. Alla Convenzione che regola i Tirocini di Inclusione Sociale di cui alle presenti Linee Guida, deve essere allegato un "Progetto Personalizzato" per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione Molise, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante, Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante e il tirocinante) e strutturato secondo le seguenti sezioni:
   - Anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante, del Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (se diverso dal Soggetto Promotore), del tutor del Soggetto Promotore (con il curriculum), del tutor del Soggetto Ospitante (con il curriculum) e del Case Manager del Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante.
   - Elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica del Soggetto Ospitante se di natura privata (codice di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio (codice di classificazione CP ISTAT), sede prevalente del tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni (RCT e Inail), durata (orario settimanale) e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante.
   - Specifiche del Progetto Personalizzato:
     a) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione (da individuare nel *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*);
     b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
     c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del Soggetto Promotore, tutor del Soggetto Ospitante e Case Manager del Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante.
4. Nel Progetto Personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di cui alle presenti Linee Guida in relazione alle esigenze del tirocinante.
5. Il Soggetto Promotore o il Soggetto Ospitante consegnano al tirocinante la Convenzione di cui al comma 1 e il Progetto Personalizzato di cui al comma 3.

Art. 12 Diritti e doveri del Tirocinante

1. Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, pertanto, non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati.
2. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto Personalizzato, svolgendo le attività definite con i Tutor e con il Case Manager;
3. Il tirocinante è tenuto, inoltre, a:
   - sottoscrivere il Progetto Personalizzato, in caso contrario si intende rinunciatario;
   - osservare i regolamenti interni del Soggetto Ospitante e gli orari definiti nel Progetto Personalizzato;
   - attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e formazione del tirocinio;
   - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   - comunicare tempestivamente al tutor del Soggetto Ospitante i motivi di eventuali assenze e trasmettere apposita certificazione di assenza, concordando i giorni e gli orari di recupero ove necessario.
4. Il tirocinante può interrompere il Tirocinio di Inclusione Sociale in qualsiasi momento, previo confronto con il Case Manager e con il Tutor del Soggetto Promotore;
5. Il tirocinante ha diritto a ricevere l'indennità previste dal Tirocinio di Inclusione Sociale qualora abbia raggiunto la soglia prevista all'art. 15.

Art. 13 Tutorship

1. Il Soggetto Promotore individua un Tutor che svolge i seguenti compiti:
   - elabora il Progetto Personalizzato con il Soggetto Ospitante e con il Case Manager;
   - coordina l'organizzazione e programma il percorso di Tirocinio di Inclusione Sociale;

- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto Personalizzato e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del Soggetto Ospitante e del tirocinante;
- provvede alla predisposizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante, dal Soggetto Ospitante e dal Case Manager, nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.

2. Il Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante nomina un Case Manager che, nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 9, può essere eventualmente supportato dal tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante se non coincidono i Soggetti.
3. Il Soggetto Ospitante nomina un Tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio. Il Tutor del Soggetto Ospitante ha, inoltre, il compito di:
   - confrontarsi periodicamente con il Case Manager e con il Tutor del Soggetto Promotore;
   - aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (es. registri presenza) per l'intera durata del tirocinio;
   - collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
4. Il Tutor di cui al comma 3 deve possedere le esperienze e competenze professionali necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor, il Soggetto Ospitante a tenuto ad individuare un sostituto. Tale modifica deve essere formalmente comunicata al Soggetto Promotore, al Case Manager e al Tirocinante.
5. I riferimenti dei Tutor e del Case Manager e i relativi compiti e responsabilità sono indicati net Progetto Personalizzato.
6. In relazione al bisogno dei destinatari di cui al punto 2, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante concordano il numero massimo di tirocinanti che il singolo tutor del Soggetto Ospitante può affiancare, che non può essere superiore a 20 per ogni tutor, e del Soggetto Promotore, che non può essere superiore a 40.

Art. 14 Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto Personalizzato e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante in conformità al modello di cui alle presenti Linee Guida.
2. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, organizzati nel rispetto delta regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
3. Il Progetto Personalizzato, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 15 Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi

1. Sulla base di quanto previsto all'art. 1, commi 34-36, della Legge n. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. Peri i Tirocini di Inclusione Sociale, l'indennità indicata nel Progetto Personalizzato è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 917/86 TUIR.
3. Al tirocinante dovrà essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al Tirocinio di importo non inferiore ad euro 300,00 mensili per 15 ore settimanali ed un massimo pari ad euro 800,00 per 40 ore settimanali; il numero delle ore giornaliere e settimanali non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del progetto personalizzato. L'importo minimo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante:
4. L'indennità mensile di partecipazione è corrisposta per intero solo al tirocinante che supera la soglia del 70% delle ore mensili previste e stabilite nel Progetto Personalizzato, ovvero al 50% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilita riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento Salute Mentale, fatto salvo le giornate di chiusura di attività da parte del Soggetto Ospitante per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto Personalizzato o siano conseguenti a fatti sopravvenuti. La soglia per il corrispettivo dell'intero importo mensile può variare a seconda degli obiettivi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento sociale, fermo restando il limite del 70%. In caso di mancato raggiungimento di tale, limite si procede a calcolare l'indennità in base alle ore effettivamente svolte nel mese.

5. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
6. Il tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato:
   - contro gli infortuni sul luogo di lavoro;
   - per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.
7. Le coperture assicurative devono riguardare sia le attività svolte all'interno della sede del Soggetto Ospitante sia le eventuali attività svolte all'esterno e comunque previste nel Progetto Personalizzato.
8. Il costo dell'indennità di partecipazione e delle coperture assicurative è in capo al Soggetto Promotore o al Soggetto Ospitante o al Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante o ad altro Soggetto Giuridico secondo quanto previsto nella Convenzione e/o nel Progetto Personalizzato.

16. Politiche di accompagnamento e misure incentivanti

1. La Regione Molise, nei limiti delle risorse disponibili, può concedere, con apposito provvedimento, contributi per la copertura totale o parziale dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 15.
2. La Regione si riserva la possibilità di definire meccanismi e strumenti premiali sia per i Soggetti promotori che per i Soggetti Ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

Art. 17 Monitoraggio

1. Le attività indicate nel Progetto Personalizzato costituiscono la base per tracciare e documentare attività svolta nel Dossier individuate e nell'Attestazione finale.
2. La Regione Molise promuove azioni di monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio e per le verifiche degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.
3. La Regione Molise, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali indicatori presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:
   a. reiterazione del Soggetto Ospitante a copertura specifica mansione;
   b. cessazioni anomale;
   c. attività svolta non conforme al Progetto Personalizzato;
   d. impiego di tirocinanti per sostituire personale licenziato/sospeso;
   e. incidenze dei tirocini non conformi attivati da uno stesso Soggetto Promotore;
   f. concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 18 Misure di sorveglianza

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione del rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Molise si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini e prevenire forme di abuso, anche mediante specifici accordi con i competenti organi ispettivi (I.T.L.), aventi ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi discorsivi e soggetti a segnalazione.
2. In coerenza con quanto definito dalla Legge n. 92/2012, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.
3. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali presso il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni definite dalla regolamentazione regionale e delle pattuizioni stabilite nelle Convenzione.
5. Qualora dai controlli effettuati dai competenti organi ispettivi ovvero dalla Regione Molise dovessero risultare da parte del Soggetto Promotore o del Soggetto Ospitante, anche a seguito di segnalazioni effettuate dal Soggetto Promotore, irregolarità o violazioni della convenzione e del progetto formativo, nonché degli artt. 5-6-7-8-9-15 delle presenti Linee Guida, il Direttore del competente Servizio, previo contraddittorio con il soggetto interessato, potrà disporre il divieto di attivare tirocini per il periodo di un anno dalla data del provvedimento con la richiesta di rimborso delle quote corrisposte dalla Regione.
6. Per tutte le violazioni va applicato il punto 14 delle Linee Guida recepite con la D.G.R. n. 252/2017 e l'applicazione va sanzione va attività su tutto il territorio Nazionale.

7. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili .contemporaneamente per Tutor, al numero dei tirocini attivabili previsti nella convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
8. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà, prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore c/o a quello ospitante. dall'attivazione di nuovi tirocini.

Art. 19 Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Ai tirocini per i quali, alla data di entrata delle presenti Linee Guida, siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie e ai tirocini previsti dagli avvisi e dai bandi che, alla data, risultano già pubblicati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, del D.lgs. n. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 196/1997 e al regolamento attuativo adottato con D.M. n. 142/1998 e alla normativa regionale del settore, nonché la disciplina speciale prevista dagli avvisi e dai bandi.
3. La prima verifica sull'attuazione delle presenti Linee Guida e prevista entro un anno dalla data di entrata in vigore di cui all'art. 20.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.